

IN QUESTO NUMERO

1. IMMOBILIARE CONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRL—convocazione assemblea ordinaria dei soci.
2. Aggiornamento Fascicolo Aziendale.
3. Aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici.
4. Dimissioni del lavoratore – nuove norme dal 12/03/2016.
5. Disposizioni nazionali di attuazione concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
6. Piano Assicurativo 2016.

1) IMMOBILIARE CONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRL convocazione assemblea ordinaria dei soci.

Ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale è convocata per il giorno **giovedì 28 aprile p.v. alle ore 10,00** presso la sede di Confagricoltura Bologna in **Via B. Tosarelli 155 in Villanova di Castenaso (Bo)**, l'assemblea generale ordinaria dei soci di Immobiliare Confagricoltura Bologna s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico
Tosi Gianni



Immobiliare
Confagricoltura Bologna s.r.l.

2) Aggiornamento Fascicolo Aziendale.

Si ricorda agli associati che tutte le imprese agricole, che intrattengono rapporti con l'ente pubblico, **sono tenute a predisporre e mantenere un fascicolo aziendale**, depositato presso il CAA e soggetto a controllo della Regione Emilia-Romagna.

A seguito di disposizioni regionali (DETERMINAZIONE n° 15462 del 04/12/2012), il CAA (di Confagricoltura così come tutti gli altri) deve "*rendere fruibili le informazioni dei fascicoli anagrafici delle imprese iscritte nell'anagrafe delle aziende agricole, attraverso l'utilizzo di sistemi di acquisizione elettronica della documentazione cartacea al fine di agevolare e semplificare le attività di istruttoria e le procedure di controllo della pubblica amministrazione conseguenti la presentazione delle domande di aiuto in materia di agricoltura*".

Pertanto il CAA ha l'obbligo di provvedere non solo all'aggiornamento del fascicolo ma di visionare e controllare l'esattezza dei documenti e di inserire unitamente all'informazione il documento probante la stessa sulla piattaforma regionale. Tali rigide disposizioni comportano sia un aumento dei tempi di lavoro che di responsabilità. Pertanto, **si invitano gli associati** a provvedere **a comunicare tempestivamente al CAA di competenza le variazioni intercorse** presentando contemporaneamente il **documento in originale** che deve essere inserito dematerializzato (cioè acquisito elettronicamente) nel fascicolo e certificato dall'operatore.

La mancata o ritardata comunicazione non permetterà l'inserimento nel fascicolo delle informazioni con conseguenze anche negative sulle domande di contributo, che potrebbe non essere presentata o presentata in ritardo con sanzioni e/o decurtazioni.

(A. Caprara)

3) Aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici.

Informiamo gli interessati che il Regolamento delegato della Commissione (CE) del 15 ottobre 2015, n. 2015/1853,

introduce aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici e attribuisce all'Italia una dotazione finanziaria di € 25.017.897,00 al fine di garantire un sostegno ai produttori del settore zootecnico gravemente colpiti dalla crisi di mercato. Con D.M. 22 gennaio 2016, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, prevede che la dotazione finanziaria assegnata all'Italia sia ripartita tra i singoli produttori di **latte di vacca che risultano in attività al 31 dicembre 2015** ed individua i criteri di ripartizione, specificando che possono beneficiare dell'aiuto soltanto i produttori **in regola con il pagamento dei prelievi sul latte** commercializzato in eccesso. Il Decreto stabilisce inoltre che Agea definisca le modalità operative volte alla liquidazione dell'importo spettanti ai singoli produttori, liquidazione che deve essere effettuata entro il 31 marzo 2016 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016. Possono accedere all'aiuto i **produttori di latte in attività al 31 dicembre 2015**, iscritti nell'anagrafe delle aziende agricole registrati nella banca dati del SIAN: • che hanno prodotto e commercializzato latte di vacca nella campagna 2014/2015 e che risultano in regola con il pagamento dei prelievi sul latte commercializzato in eccesso; • che hanno iniziato a produrre dopo il 31 marzo 2015. I beneficiari di cui al primo punto sono individuati tra i produttori titolari di quota nella campagna 2014/15 che hanno dichiarato una produzione per le consegne e/o per vendite dirette. I beneficiari di cui al secondo punto sono individuati, per quanto riguarda le consegne, tra i produttori per i quali risulta registrata nel SIAN almeno una dichiarazione mensile di consegna relativa al semestre giugno – novembre 2015; per quanto riguarda le vendite dirette, tra i produttori che presentano apposita domanda. Nel decreto ministeriale, sono esclusi dall'elenco dei beneficiari dell'aiuto: • i produttori che non risultano in attività al 31 dicembre 2015; sono considerati in attività i produttori per i quali risultano consegne di latte ad acquirenti nella dichiarazione mensile relativa al mese di dicembre 2015. Sono altresì considerati in attività i produttori che hanno effettuato esclusivamente vendite dirette nella campagna 2014/2015, la cui stalla risulti ancora aperta nelle registrazioni dell'anagrafe nazionale zootecnica. • I produttori che risultano non essere in regola con il versamento del prelievo; sono considerati non in regola i produttori per i quali risulti, verificando ciascuna posizione alla data del 1° marzo 2016, un debito di prelievo o interessi esigibile, quindi non sospeso o annullato da provvedimenti giurisdizionali, e non rateizzato. • I produttori per i quali non risulti costituito il Fascicolo Aziendale. L'importo unitario dell'aiuto per chilogrammo di latte prodotto viene calcolato dividendo tutto il plafond a disposizione per la somma dei quantitativi ammissibili dai singoli produttori beneficiari non esclusi. Tali quantitativi corrispondono alla media mensile delle produzioni in consegne e vendite dirette per i mesi di attività nei periodi sopra indicati. Le produzioni sono calcolate a livello di singolo produttore individuando, separatamente per le consegne e per le vendite, la produzione realizzata entro la quota nel periodo 2014/2015, con le stesse modalità adottate per il calcolo degli esuberi e, quindi, sommando i due valori ottenuti. Per i **produttori che hanno iniziato la propria attività dopo il 31 marzo 2015** i quantitativi prodotti sono calcolati considerando la produzione commercializzata nel semestre giugno – novembre 2015. I quantitativi sono calcolati sulla base delle informazioni disponibili nel SIAN alla data del 1° marzo 2016 ovvero, per i produttori che effettuano vendite dirette, sulla base dei quantitativi dichiarati nella domanda di aiuto risultati ammissibili in esito ai controlli effettuati nel registro dei corresponsivi. L'aiuto viene erogato da AGEA mediante pagamento diretto in favore dei produttori individuati come beneficiari sull'intero territorio nazionale, mediante bonifico sul conto corrente identificato dal codice IBAN di ciascun produttore avente diritto, registrato nel fascicolo aziendale del beneficiario medesimo. E' bene che ciascun produttore si accerti che il codice IBAN indicato nel fascicolo, e che sarà quello utilizzato per il pagamento dell'aiuto, sia corretto e lo identifichi quale beneficiario. Il produttore, inoltre, è tenuto, attraverso l'aggiornamento del fascicolo, a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito.

(A. Caprara)

4) Dimissioni del lavoratore – nuove norme dal 12/03/2016.

Il decreto legislativo 151/2015, ha stabilito nuove regole, in sostituzione di quelle previste dalla legge Fornero (legge 92/2012, valide sino al 12 marzo 2016), in materia di dimissioni e risoluzioni consensuali; ciò per contrastare il fenomeno delle cosiddette "dimissioni in bianco". Nella specie, viene sancito che i lavoratori intenzionati a rassegnare le dimissioni o a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro dovranno farlo esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso il sito istituzionale. Le stesse dovranno poi essere inviate al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. La trasmissione dei moduli potrà anche avvenire per il tramite di patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione.

Il mancato utilizzo dei moduli ministeriali determina l'inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Inoltre, la nuova norma prevede la facoltà di ripensamento in base alla quale, entro 7 giorni dalla data di invio dei moduli, il lavoratore potrà revocarle con modalità analoghe. Sul piano sanzionatorio viene disposto che, salvo che il fatto costituisca reato, al datore di lavoro che alteri i moduli sarà applicata la sanzione amministrativa **da 5mila a 30mila euro**. La competenza sull'accertamento e sull'irrogazione della sanzione è riservata alle Direzioni Territoriali del Lavoro. Sul punto sono stati emanati il D.M. 15 dicembre 2015 e la circolare Min. Lav. n. 12 del 04/03/2016. Per la materiale compilazione del modulo previsto si potrà accedere al portale www.clicklavoro.gov.it. Si ricorda che, qualora il

lavoratore si assenti dal lavoro senza le formalità di cui si è detto, per la “chiusura” del rapporto è necessario seguire la procedura disciplinare, onde pervenire al licenziamento per giusta causa, ex art. 2119 c.c.
(M. Mazzanti)

5) Disposizioni nazionali di attuazione concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

A partire dal primo gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del DM n. 12272 del 15 dicembre 2015. Le autorizzazioni sono concesse ai richiedenti che presentano apposita domanda all'Autorità competente. La presentazione della domanda e la successiva concessione dell'autorizzazione sono effettuate tramite le applicazioni software implementate all'interno dei sistemi informatici degli OP/Regioni competenti. Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili tra produttori. Sono comunque esenti dal sistema di autorizzazioni le superfici destinate: • a impianti o reimpianti di superfici destinati a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze; • il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori; • superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità. Il sistema di autorizzazioni è attuato nell'ambito del Registro pubblico delle autorizzazioni e il suo aggiornamento è garantito mediante procedure informatizzate di richiesta da parte dei conduttori e di gestione dell'iter amministrativo di autorizzazione e controllo da parte delle Regioni. Ad ogni autorizzazione, sin dal momento della sua iscrizione nel registro, sarà associata l'informazione della “Regione/P.A. di riferimento”, la quale sarà l'unica ad avere la responsabilità di gestione dei dati relativi all'autorizzazione. Le autorizzazioni presenti nel Registro sono gestite mediante apposite funzioni e procedure automatiche, disponibili in ambito SIAN o OP/Regioni, che consentono di operare per le seguenti situazioni.

Registrazione di un'autorizzazione all'impianto = *Utilizzo totale o parziale di un'autorizzazione (comunicazione di avvenuto impianto).* Nel caso di uso parziale la “data di termine validità per la superficie residua dell'autorizzazione” rimane invariata. Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto, indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione, il produttore, , con modalità telematica, comunica alla Regione competente la fruizione totale o parziale dell'autorizzazione con conseguente aggiornamento del Registro.

Modifica della Regione/P.A. di riferimento = Il titolare dell'autorizzazione può richiedere, in modalità telematica, di variare la regione di riferimento al fine di poter utilizzare l'autorizzazione per impiantare un vigneto in una regione diversa da quella per cui ha ottenuto l'autorizzazione.

Subentro di un'autorizzazione tra 2 o più titolari = Trasferimento dell'autorizzazione per successione effettiva o anticipata. In questo caso l'erede può usare l'autorizzazione per il tempo residuo della durata dell'autorizzazione. Nei casi di fusione o scissione nei quali la persona giuridica cui era stata concessa l'autorizzazione non può mantenere la sua personalità giuridica, la persona giuridica che subentra o le nuove persone giuridiche create dalla scissione assumono tutti i diritti e gli obblighi incluse le autorizzazioni concesse alla persona giuridica cui subentrano.

Procedimenti per concessione di autorizzazioni per gli impianti.

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale) = Il Ministero rende nota entro il 30 settembre di ogni anno la superficie nazionale che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualità successiva. Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale, aggiornato e validato, del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione; nel caso in cui la superficie agricola aziendale sia inferiore alla superficie oggetto di domanda, questa viene ritenuta non ammissibile. Sono inammissibili gli usi del suolo con vigneti per uva da vino, e quelli che, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, non possono essere trasformati in vigneto. Inoltre, sono escluse le superfici su cui sono presenti vincoli che ne impedirebbero la trasformazione in vigneti.

Le domande per le autorizzazioni sono presentate dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell'ambito del SIAN. = Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse riguardino una superficie totale inferiore o uguale alla superficie nazionale autorizzabile. Nel caso in cui le richieste ammissibili riguardino, invece, una superficie totale superiore alla superficie nazionale autorizzabile, viene garantita alle singole regioni la superficie richiesta + o - una percentuale calcolata. Il Ministero comunica telematicamente alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni di nuovo impianto. Le regioni rilasciano le autorizzazioni entro il 1 giugno, queste hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio e i beneficiari potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, entro il 10 giugno.

Conversione di diritti di impianto in autorizzazioni = Il titolare di diritto di impianto presenta telematicamente alla Regione/P.A. che ha in carico il diritto la richiesta di conversione in autorizzazione, non oltre la data di scadenza del diritto. Le richieste di conversione dei diritti in autorizzazioni potranno essere accolte solo per i diritti iscritti nel registro pubblico dei diritti. L'autorizzazione rilasciata dalla conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2023 (decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015).

Rilascio autorizzazioni per reimpianto = Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che hanno

estirpato una superficie vitata e che presentano una richiesta alla Regione competente. I produttori possono presentare la domanda di autorizzazione per reimpianto entro la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione. Le autorizzazioni di reimpianto hanno una validità di 3 anni a partire dalla data di rilascio. Tale autorizzazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie. E' possibile fare richiesta per una superficie inferiore a quella estirpata, riservandosi di chiedere, entro i termini, una successiva autorizzazione per la superficie residua, la cui scadenza sarà di 3 anni a partire dalla data del nuovo rilascio. Le richieste di Autorizzazioni al reimpianto potranno essere accettate e concesse solamente a fronte di superfici estirpate, regolarmente registrate nel Registro delle Superfici Estirpate. La registrazione dell'estirpo è requisito necessario per la richiesta e la concessione di autorizzazione al reimpianto.

Reimpianto su medesima superficie estirpata = Se l'ubicazione della superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie dove è avvenuta l'estirpazione, il produttore interessato, che intenda procedere al reimpianto entro 3 anni dall'estirpo, può avvalersi di una procedura semplificata: in tal caso la comunicazione di avvenuto estirpo, presentata al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, ha valore come domanda di autorizzazione e, senza ulteriore comunicazione della Regione, da autorizzazione.

Reimpianto su qualunque superficie ammissibile = Qualora il viticoltore intenda procedere al reimpianto oltre i 3 anni dall'estirpo, e in tutti i casi in cui il produttore realizza l'impianto su una superficie diversa da quella estirpata, deve avvalersi della procedura standard: in questo caso il viticoltore presenta, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, una comunicazione di avvenuto estirpo, che sarà registrata nel Registro delle superfici estirpate, e che fungerà da pre-requisito per la richiesta di autorizzazione al reimpianto, che dovrà essere presentata entro la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione. La procedura non si applica nel caso di estirpo di impianti non autorizzati.

Reimpianti anticipati = La procedura di reimpianto anticipato consente di effettuare un nuovo impianto con l'impegno di estirpare, nella medesima Regione/P.A., un'equivalente superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate. Il produttore che intende avvalersi di tale procedura deve presentare una domanda alla Regione/P.A. territorialmente competente; la domanda deve essere corredata da una garanzia fidejussoria a garanzia del futuro estirpo.

(A. Caprara)

6) Piano Assicurativo 2016.

E' in corso d'apertura il piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli agevolati per l'anno 2016.

Il documento definisce annualmente produzioni agricole, tempistiche e modalità alle quale gli operatori agricoli devono attenersi per beneficiare dei contributi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale (fino a un **65%** della spesa ammessa) a parziale copertura dei costi sostenuti per la protezione dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, epizootie e fitopatie.

Ricordiamo innanzitutto che possono accedere ai benefici

gli agricoltori attivi come definiti dall'art. 9 del Reg. 1307/13 ed ai sensi del D.M. 6513 del 18 novembre 2015 ovvero

- iscrizione all'INPS nella sezione agricoltura
- possesso di P. Iva agricola con obbligo da 2016 di contabilità Iva (l'obbligo della contabilità decade per aziende ubicate per almeno il 50% della superficie in aree svantaggiate)

essere titolari di un fascicolo aziendale in cui sono dettagliate le superfici.

La copertura assicurativa deve comprendere per singolo beneficiario l'intera produzione per tipologia di prodotto coltivata all'interno di un territorio comunale.

Il PAI (piano assicurativo individuale) costituisce un allegato obbligatorio alla polizza e i dati in esso contenuti fanno fede ai fini della corretta compilazione del certificato. **La compilazione dei PAI è affidata ai CAA** pertanto l'agricoltore deve presentarsi presso il proprio CAA di appartenenza per la compilazione e la stampa dello stesso che dovrà essere consegnato alla compagnia assicurativa al momento della stipula della polizza. I termini per la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate ai fini del percepimento del contributo sono:

- 1) colture autunno-primaverili: 30 aprile;
- 2) colture permanenti: 30 aprile;
- 3) colture a ciclo primaverile: 31 maggio;
- 4) colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: 15 luglio;
- 5) colture autunno-invernale e colture vivaistiche: 31 ottobre.

(A. Caprara)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	
Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	